

ALLEGATO - OBBLIGHI DI TRASPARENZA E RELATIVI ADEMPIMENTI

Di seguito gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

OBBLIGO DI TRASPARENZA E DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità (**art. 5, comma 1, D.L. n. 149/2103**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2014 e s.m.i.).

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE - ADEMPIMENTI

Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel medesimo sito internet sono altresì pubblicati i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento. Ai fini di tale pubblicazione, i membri del Parlamento e i titolari di cariche di Governo comunicano la propria situazione patrimoniale e di reddito nelle forme e nei termini di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 (**art. 5, comma 2, D.L. n. 149/2103**, convertito con modificazioni dalla L. 13/2014 e s.m.i.).

OBBLIGO DI DICHIARAZIONI PATRIMONIALE E DI REDDITO - ADEMPIMENTI

I soggetti obbligati alle dichiarazioni patrimoniale e di reddito, ai sensi della Legge 5 luglio 1982, n. 441, e successive modificazioni, devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 500 euro l'anno. Di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente. I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento (**art. 5, comma 2-bis, D.L. n. 149/2103**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2014 e s.m.i.).

OBBLIGO DI TRASMISSIONE ANNUALE DEI RENDICONTI DI ESERCIZIO E RELATIVI ALLEGATI

I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di esercizio e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (**art. 1, comma 16, Legge n.3/2019**).

FINANZIAMENTI O CONTRIBUTI EROGATI IN FAVORE DI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

I legali rappresentanti dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei Deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500, e la relativa documentazione contabile. Tale obbligo deve essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'art.4 della Legge n. 659/1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Ai fini dell'ottemperanza ai predetti obblighi di pubblicazione nei siti internet, non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati (**art. 5, comma 3, D.L. n. 149/2103**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 13/2014 e s.m.i.).